

**CIRCOLARE N. 19 DEL 5 GIUGNO 2015**

**IMPOSIZIONE INDIRETTA**

## **Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e a lungo termine: estensione dell'ambito di applicazione**

---

## **ABSTRACT**

Con la presente circolare completiamo il commento alle disposizioni che hanno recentemente modificato la disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e a lungo termine. Con la circolare n. 17 del 2014, abbiamo illustrato le norme che hanno reso l'imposta sostitutiva non più obbligatoria, ma facoltativa, ed hanno esteso il suo ambito di applicazione ai finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni. In questa sede illustriamo le disposizioni contenute del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con la legge n. 116 del 2014 (c.d. decreto competitività), con cui l'ambito di applicazione del tributo – prima riservato ai finanziamenti bancari – è stato esteso ai finanziamenti effettuati da imprese di assicurazioni, società di cartolarizzazione e altri soggetti. Il provvedimento chiarisce, inoltre, un aspetto controverso che riguarda l'individuazione degli atti compresi nell'agevolazione – e quindi non soggetti alle ordinarie imposte indirette – disponendo che l'esonero si applica anche alle cessioni di crediti o di contratto effettuate successivamente all'erogazione del finanziamento e ai trasferimenti delle garanzie relative a tali crediti e contratti.

## **PROVVEDIMENTI COMMENTATI**

---

**Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 22)**

---

## **INDICE**

Introduzione	p. 4
1 L'estensione dell'imposta sostitutiva alle imprese di assicurazione, alle società di cartolarizzazione e agli OICR	p. 5
2 Le cessioni dei crediti e dei contratti	p. 9

## **Introduzione**

Lo scorso anno, sono state introdotte diverse misure tendenti a modificare, sotto importanti profili, la disciplina del regime sostitutivo di tassazione dei finanziamenti bancari a medio e al lungo termine previsto dagli articoli 15 e seguenti del d.p.r. n. 601 del 1973. Questo regime consiste, in estrema sintesi, nell'esonero da tutti i tributi indiretti (le imposte di registro, di bollo, ipotecaria, ecc.) che sarebbero applicabili agli atti posti in essere per effettuare tali operazioni secondo la disciplina ordinaria – compresi quelli sugli atti formati successivamente alla stipula del contratto di finanziamento ma che comunque attengono al rapporto contrattuale – e nell'applicazione, in luogo di essi, di un unico tributo denominato per l'appunto "imposta sostitutiva". Si tratta di una disciplina che ricalca, in larga parte, quella prevista prima della riforma tributaria del '71, quando era applicabile per questo tipo di finanziamenti il tributo denominato "imposta di abbonamento" disciplinato dalla legge n. 1228 del 1962. Il tributo era concepito – anche nella versione risultante dal d.p.r. n. 601 – come prelievo che, seppure obbligatorio, aveva finalità agevolative in quanto idoneo a neutralizzare i presupposti cui è collegata l'applicazione delle imposte sostituite. Esso, peraltro, era applicabile indipendentemente dal fatto che i tributi ordinari fossero teoricamente dovuti o che, invece, non lo fossero per varie ragioni riconducibili, ad esempio, all'esistenza di altre fattispecie di esenzione o per cause di esclusione.

Con l'evoluzione dell'ordinamento tributario, peraltro, l'effetto agevolativo dell'imposta sostitutiva è venuto meno, in molti casi, a causa del fatto che i tributi sostituiti – e cioè le imposte d'atto – hanno assunto un ambito di applicazione più limitato rispetto al passato. Ciò significa che l'onere dell'imposta sostitutiva può risultare frequentemente superiore a quello delle imposte sostituite. Questa situazione ha comportato che negli ultimi anni i contribuenti siano stati indotti a utilizzare schemi operativi che escludessero il verificarsi del presupposto di applicazione dell'imposta sostitutiva, come ad esempio quello di far ricorso a finanziamenti stipulati all'estero. Gli uffici, a loro volta, hanno concentrato l'attività di accertamento principalmente nel ricondurre tali schemi al presupposto applicativo dell'imposta sostitutiva, invocando l'istituto dell'abuso del diritto o, comunque, avvalendosi di interpretazioni contrastanti con quelle adottate dai contribuenti, come a esempio quella secondo cui il contratto di finanziamento stipulato all'estero si dovrebbe considerare formato in Italia se ivi hanno

avuto luogo manifestazioni di volontà prodromiche rispetto all'atto con il quale le parti si sono effettivamente vincolate<sup>1</sup>.

Per ovviare a questi problemi, aderendo ad istanze anche da parte nostra rappresentate, il regime sostitutivo è stato modificato per renderlo facoltativo. In particolare, nell'ambito degli interventi relativi al piano "Destinazione Italia"<sup>2</sup>, è stato stabilito che l'applicazione dell'imposta sostitutiva, in luogo degli ordinari tributi, è oggetto di opzione da parte dei contribuenti. In sostanza, il tributo perde la sua natura obbligatoria essendo subordinata la sua applicazione a una scelta di convenienza del contribuente. Questa importante modifica è stata, da parte nostra, commentata con la circolare n. 17 del 2014.

Con lo stesso provvedimento è stato esteso l'ambito di applicazione del regime sostitutivo delle operazioni di finanziamento alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni e titoli simili alle obbligazioni, mediante introduzione dell'art. 20-bis nel d.p.r. n. 601. L'effetto sostitutivo, però, riguarda solo le imposte indirette che gravano sulle garanzie relative a tali operazioni. Si tratta di una misura che si inserisce nel solco dei provvedimenti diretti a incentivare il reperimento di risorse finanziarie mediante il ricorso a strumenti di debito che sopperiscano alle ridotte capacità di fornire prestiti da parte delle banche derivanti dalle regole internazionali in tema di patrimonio di vigilanza, gestione del rischio ecc.<sup>3</sup>.

Altre importanti modifiche alla disciplina del regime sostitutivo sono state introdotte dall'art. 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. decreto competitività).

## **1 L'estensione dell'imposta sostitutiva alle imprese di assicurazione, alle società di cartolarizzazione e agli OICR**

La più importante di queste misure riguarda l'ambito di operatività del regime sostitutivo il quale, storicamente – in base alla disciplina contenuta negli articoli 15 e seguenti del d.p.r. n. 601 del 1973 – comprendeva i finanziamenti a medio e a lungo termine posti in

<sup>1</sup> Su questo argomento si veda la nostra circolare n. 13 del 2013, nella quale abbiamo commentato la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 20 del 28 marzo 2013.

<sup>2</sup> Art. 12, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con la legge 21 febbraio 2014, n. 9.

<sup>3</sup> Si veda, anche per questa modifica, la nostra circolare n. 17 del 2014.

essere da banche, nonché alcune particolari tipologie di finanziamenti, anche a breve termine, sempre se posti in essere da banche.

L'art. 22 del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con la legge n. 116 del 2014 (c.d. decreto competitività) ha esteso il regime sostitutivo per comprendervi i finanziamenti a medio e a lungo termine posti in essere dalle imprese di assicurazione e da altri soggetti. In particolare, è stato aggiunto al d.p.r. n. 601 del 1973 l'art. 17-bis secondo cui *“le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

La nuova disposizione risponde all'esigenza di evitare che la delimitazione del presupposto del regime sostitutivo ai finanziamenti erogati dalle banche potesse determinare disparità di trattamento nei confronti di altre tipologie di imprese che svolgono attività creditizie al di fuori dai tradizionali canali bancari; disparità che si rendono evidenti per effetto dell'evoluzione legislativa in materia di regolamentazione delle attività finanziarie tendente a facilitare le attività di concessione di finanziamenti verso il pubblico e, a tal fine consentendone, in particolare, lo svolgimento a diverse categorie di soggetti. E a ben vedere l'estensione operata dal nuovo art. 17-bis è stata introdotta proprio in concomitanza con l'introduzione della norma – contenuta nel comma 3 dello stesso art. 22<sup>4</sup> – che permette alle imprese di assicurazioni di svolgere

<sup>4</sup> Tale disposizione inserisce un comma 2-bis nell'art. 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle disposizioni in materia bancaria) secondo cui *“non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia”*.

attività di concessione di finanziamenti verso il pubblico seguendo “una diversa (e più snella) linea procedurale, rispetto a quella del Testo unico bancario”<sup>5</sup>.

L'estensione, peraltro, non riguarda solo le imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative dei paesi comunitari, ma anche le società di cartolarizzazione e gli organismi di investimento collettivo. Per questi ultimi si è ritenuto opportuno, tuttavia, limitare la possibilità di fruire del regime sostitutivo solo in presenza di un requisito di carattere soggettivo: in particolare, deve trattarsi di organismi costituiti negli Stati comunitari o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo<sup>6</sup>; inoltre, tali Stati devono rientrare fra quelli compresi nella c.d. “white list” di cui all'art. 168-bis del TUIR. Allo stato attuale, poiché la *white list* non è stata ancora emanata, si deve fare riferimento all'elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996<sup>7</sup>.

Per completezza, evidenziamo, inoltre, che proprio sull'ambito soggettivo di applicazione del regime sostitutivo, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 3 giugno 2015, n. 11373 – pronunciata a sezioni unite – ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.p.r. n. 601, *“nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi*

<sup>5</sup> Cfr. il dossier del servizio studi del Senato relativo all'atto parlamentare n. 1541, pag. 210. Osserviamo, per completezza, che già in passato erano stata disposta l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti erogati da soggetti diversi dalle banche: in particolare, con l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 220 del 2004, convertito con la legge n. 257 del 2004, è stata disposta l'applicazione del tributo, e delle conseguenti esenzioni dai tributi sostituiti, alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di case di abitazione poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti. Inoltre, con l'art. 1, comma 32, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) l'applicazione dell'imposta sostitutiva è stata estesa – modificando l'art. 15 del d.p.r. n. 601 – a taluni finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e cioè a quelli relativi a *“le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista”* (art. 5, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con la legge n. 326 del 2003).

<sup>6</sup> Lo spazio economico europeo comprende, oltre ai paesi comunitari, la Norvegia il Liechtenstein e l'Islanda. Attualmente, l'unico paese compreso nello spazio economico europeo che non rispetta anche il requisito “white list” è il Liechtenstein.

<sup>7</sup> Tale decreto è stato modificato e integrato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000, del 27 luglio 2010, dell'11 gennaio 2013, del 24 ottobre 2014 e del 29 dicembre 2014.

*finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari*". In particolare, la questione è stata posta con riferimento all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) ed all'art.41 (principio della libertà economica), rilevandosi che gli intermediari finanziari operano, per quanto riguarda l'attività in comune con le banche, sostanzialmente nei medesimi termini e, soprattutto, incidendo sullo stesso mercato, sicché il diverso trattamento fiscale riservato a banche e ad intermediari finanziari in rapporto all'art. 15, viene a determinare disparità di trattamento non giustificate e un effetto discorsivo della concorrenza.

Quanto all'ambito oggettivo del regime sostitutivo per i finanziamenti erogati da questi soggetti, esso è individuato, in generale, nei finanziamenti a medio e a lungo termine di cui all'art. 15 del d.p.r. n. 601, e cioè quelli la cui durata convenzionale sia stabilita in più i diciotto mesi, nonché, indipendentemente dalla durata, ai finanziamenti speciali di cui all'art. 16<sup>8</sup>.

Tenendo conto della formulazione dell'art. 17-bis, che non prevede ulteriori delimitazioni della fattispecie agevolata, non dovrebbe avere rilievo la circostanza che il finanziamento sia erogato ad imprese o, piuttosto, ad altri soggetti (come potrebbe accadere, ad esempio, per i finanziamenti concessi a dipendenti per l'acquisto di un'abitazione o per altre finalità comunque permesse). Ed invero, anche se l'articolo 22 che contiene la nuova disposizione è rubricato "misure a favore del credito alle imprese", la formulazione della norma non consente di delimitarne l'ambito applicativo ai finanziamenti erogati solo a tali soggetti. Del resto, la nuova norma tende, evidentemente, ad assicurare all'attività di concessione di finanziamenti da parte delle imprese di assicurazioni lo stesso trattamento fiscale riservato all'analoga attività svolta dalle banche, e per le banche, non è dubbio che l'imposta sostitutiva trovi applicazione anche per i finanziamenti concessi al di fuori dall'ordinaria attività rivolta alla clientela, purché si tratti di finanziamenti a medio o a lungo termine. In altri termini, non è rilevante ai fini dell'operatività del regime sostitutivo, il fatto che tali finanziamenti possano essere erogati secondo modelli contrattuali e condizioni diverse da quelle dei finanziamenti riconducibili all'attività verso il pubblico. In tale ottica, non sarebbe logico stabilire per le imprese di assicurazioni un criterio diverso per l'individuazione del presupposto del regime sostitutivo.

<sup>8</sup> La rilevanza di questi finanziamenti è ora residuale; infatti, i settori nei quali è ancora applicabile l'art. 16, che estende il regime sostitutivo ai finanziamenti a breve termine erogati in base a specifiche leggi, sono quelli del credito peschereccio, del credito cinematografico e del credito artigiano..



La procedura per l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti cui è stata ora estesa la relativa disciplina è la stessa disposta per i soggetti che già applicavano il tributo. Più precisamente, trova applicazione, anche per le imprese di assicurazioni e gli altri soggetti considerati dall'art. 22, la procedura stabilita dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 1990, secondo cui *"gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare ... due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni"*<sup>9</sup>.

## **2 Le cessioni dei crediti e dei contratti**

Sempre nell'art. 22 del decreto-legge in oggetto, è stata inserita un'importante disposizione che include nell'ambito degli atti esenti dalle imposte sostituite, in quanto compresi fra quelli per i quali opera l'effetto derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, gli atti, i contratti e le formalità inerenti *"alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi"*. Si tratta di una disposizione che risolve le questioni interpretative sorte in relazione alla precedente formulazione dell'art. 15 che, in effetti, già includeva fra gli atti giuridici esenti dai tributi sostituiti *"i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e un qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali ivi comprese le cessioni di crediti stipulate in relazione a tali finanziamenti"*. Questa locuzione, tuttavia, era stata interpretata in senso restrittivo: in particolare, erano state comprese fra le cessioni di crediti esenti quelle strumentalmente collegate con l'operazione di finanziamento agevolata – come ad esempio le cessioni di crediti stipulate per garantire la restituzione delle somme erogate<sup>10</sup> oppure quelle effettuate in esecuzione di operazioni di sconto bancario – ed erano state escluse, invece, dal regime sostitutivo le cessioni

<sup>9</sup> Questa procedura innova quella prevista dall'art. 20 del d.p.r. n. 601, che stabiliva una diversa tempistica per la presentazione delle dichiarazioni.

dei crediti vantati dalle banche nei confronti dei soggetti finanziati, e cioè dei crediti sorti per effetto dell'erogazione del finanziamento<sup>11</sup>. Si tratta, più precisamente, delle operazioni mediante le quali i soggetti finanziatori cedono i crediti (o i contratti) verso la clientela per diminuire le proprie esposizioni finanziarie, facendo subentrare altri soggetti.

Questa interpretazione restrittiva ha dato luogo a molte incertezze poiché implicava valutazioni non sempre facili sull'inerenza al finanziamento agevolato delle varie tipologie di cessione di credito che la prassi ha evidenziato; cessioni che possono riguardare, oltre ai crediti per la restituzione delle somme oggetto del finanziamento di cui abbiamo appena detto, anche i crediti che il soggetto finanziato o anche terzi potrebbero cedere all'ente finanziatore per modificare l'originario rapporto contrattuale a fini di garanzia o di riduzione dell'importo finanziato.

Non sono mancate, inoltre, delle critiche a tale impostazione in base al rilievo che, se pure la cessione di crediti non fosse riconducibile sicuramente all'originaria operazione di finanziamento, ma avesse una sua propria e autonoma causa, tuttavia, essa avrebbe comunque l'effetto di modificare l'originario contratto e quindi dovrebbe rientrare comunque nella fattispecie di esenzione dell'art. 15, in particolare nella parte in cui contempla gli atti, i contratti e le formalità inerenti alla *“modificazione ed estinzione”* delle operazioni in questione.

Per superare tali incertezze, la disposizione in esame ha esplicitato che rientrano fra gli atti esenti – in quanto compresi nel regime sostitutivo – anche le cessioni dei crediti e dei contratti successivi al finanziamento. La genericità della formulazione non dovrebbe far dubitare del fatto che in questa locuzione rientrano tanto le cessioni dei crediti o dei contratti da parte del soggetto finanziatore, tanto le cessioni dei crediti da parte del soggetto finanziato verso il finanziatore, nonché quelle da parte di terzi che intendano, attraverso tale operazione, garantire la restituzione delle somme oggetto del finanziamento. Quanto alle garanzie trasferite insieme ai crediti, la disposizione espressamente le comprende nel *range* dell'esenzione; conclusione questa, che appare il naturale corollario dell'estensione del regime sostitutivo alle cessioni di crediti e di contratti.

<sup>10</sup> In tal senso si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 29 del 3 aprile 2012, che richiama a conferma della soluzione accolta, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2734 del 5 febbraio 2009.

<sup>11</sup> Cfr. la risoluzione n. 310932 del 4 aprile 1989.

Va sottolineata la circostanza che la norma prescinde dalla natura del soggetto che cede o che acquista il credito, sicché l'esenzione deve ritenersi operante anche se il cedente o l'acquirente non rientra fra i soggetti per i quali è prevista la possibilità di optare per l'applicazione del regime sostitutivo (banche e ora imprese di assicurazioni, società di cartolarizzazione ecc.).

La nuova disposizione, peraltro, lascia impregiudicata la questione interpretativa relativa alla precedente formulazione dell'art. 15, dal momento che la nuova disposizione non assume chiaramente i caratteri della norma interpretativa<sup>12</sup> e, quindi, non può essere considerata come una precisazione vincolante sul significato della disposizione previgente. Comunque, non dovrebbero esservi dubbi sull'operatività della nuova norma per le cessioni di crediti o di contratti successive al finanziamento, laddove tali cessioni siano state poste in essere dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione, anche se il finanziamento è stato stipulato o erogato in data antecedente.

Per quanto riguarda i tributi sostituiti, e cioè i tributi la cui applicazione viene esclusa per effetto del regime sostitutivo, viene in considerazione, in primo luogo, l'imposta di registro applicabile alle cessioni di crediti a norma dell'art. 6 della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986; imposta che sarebbe dovuta, in assenza del regime sostitutivo, nella misura proporzionale dello 0,5 per cento. Si deve considerare, tuttavia, che tale imposta non sarebbe comunque dovuta in questa misura, ma solo nella misura fissa di euro 200, nei casi di registrazione di atti di cessione di crediti effettuate nel quadro di un'operazione finanziaria nei confronti di soggetti che sono sottoposti all'IVA, e cioè nei casi in cui l'acquirente del credito effettua un'operazione finanziaria nei confronti del cedente. In questi casi, infatti, l'operazione si considera soggetta a IVA – ancorché esente – ai fini dell'alternatività fra tale tributo e l'imposta di registro e quindi il relativo atto è soggetto a registrazione in termine fisso solo se formato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, in ogni caso, se registrato, è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200<sup>13</sup>.

L'esenzione opera, inoltre, per l'imposta ipotecaria che si rendesse dovuta in conseguenza di formalità eseguite a seguito della cessione dei crediti o del contratto, come ad esempio nei casi in cui dovesse essere effettuata un'annotazione per

<sup>12</sup> Ricordiamo che l'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente) dispone che *"l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica"*.

<sup>13</sup> Su questo argomento, si vedano le nostre circolari n. 116 del 1997, n. 40 del 1998 e n. 42 del 2000, nonché la risoluzione ministeriale n. 71 del 24 maggio 2000. In dottrina, si veda Solfaroli Camillocci, L'imposta sostitutiva sui finanziamenti, in *Il Fisco*, 2001, pag. 1826.

trasferimenti di crediti per i quali l'art. 9 della tariffa allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990 prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale del 2 per cento, oppure per restrizione, cancellazione di ipoteca per le quali gli articoli 12 e 13 prevedono l'applicazione dell'imposta dello 0,5 per cento.

Dal punto di vista operativo, riteniamo che l'applicazione dell'esenzione anche a cessioni di crediti successive all'operazione finanziaria che ha determinato l'applicazione dell'imposta sostitutiva renda necessario evidenziare nell'atto che la cessione rientra nel novero degli atti coperti dal regime sostitutivo, richiamando il contratto originario nel quale era stata esercitata l'opzione per tale regime o per il quale tale regime era comunque applicabile se si tratta di finanziamento anteriore alla modifica che ha reso opzionale l'imposta sostitutiva. In proposito, sarebbe comunque auspicabile che l'Agenzia delle entrate fornisca gli opportuni chiarimenti.

Il Direttore Generale

**Micossi**